



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0169 (COD)**

**8251/14
ADD 1 REV 1**

**CODEC 922
AGRI 256
AGRIFIN 53
VETER 39
AGRILEG 80
ANIMAUX 19
SAN 151
DENLEG 75
PHYTOSAN 25
SEMENCES 15**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione

sulle procedure per l'approvazione dei programmi veterinari e fitosanitari

Per meglio informare gli Stati membri la Commissione predisporrà una riunione annuale del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che sarà dedicata alle risultanze della procedura di valutazione dei programmi. La riunione si svolgerà entro il 30 novembre dell'anno che precede l'attuazione dei programmi.

In occasione di detta riunione la Commissione presenterà l'elenco dei programmi tecnicamente approvati e proposti per un cofinanziamento. I particolari d'ordine sia tecnico che finanziario verranno discussi con le delegazioni nazionali e si terrà conto dei loro commenti.

Inoltre, prima di prendere la sua decisione finale nel merito, la Commissione, nel corso di una riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi da tenersi nel mese di gennaio, comunicherà agli Stati membri l'elenco finale dei programmi selezionati per un cofinanziamento e l'importo definitivo assegnato a ciascun programma.

I lavori preparatori per la messa a punto del programma di lavoro finalizzato alla realizzazione delle misure di cui agli articoli 9, 19 e 25, saranno realizzati ogni anno a inizio febbraio unitamente ad esperti degli Stati membri al fine di fornire agli Stati membri le informazioni pertinenti per stabilire i programmi di eradicazione e di sorveglianza.
